

Sentenza n. 13 del 16/11/2017

Ruolo T.F. n. 12/2017

**IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

riunitosi il giorno 16 del mese di novembre 2017 così composto:

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Andrea GIUGNI - Componente relatore

Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente Effettivo

per decidere in ordine al deferimento n. 04/2017 disposto nei confronti:

- ✓ del sig. **Fabio Naghel**, per violazione dell'art. 1 - "Doveri ed Obblighi" del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- ✓ della **ASD Caltagirone Sud Simeto**, per violazione dell'art. 3 - "Responsabilità delle Società",

premesse che:

- in data 27 marzo 2017 perveniva presso gli Uffici della Procura Federale un esposto a firma della Signora Kimberley Baxendale, Presidente della ASD S.P.R.E.E. GIARRE in cui si segnalava che:
 - il Signor Fabio Naghel, allenatore e dirigente della ASD Caltagirone Sud Simeto, il giorno 19 marzo 2017, in occasione dei Campionati Provinciali su pista disputati a San Giovanni La Punta, conclusa la premiazione della combinata/dittico esordienti 2 Femminili, si sarebbe avvicinato con fare autoritario all'atleta Giada Milone, di appena 11 anni di età, e le avrebbe strappato dalle mani la coppa di seconda classificata per consegnarla ad una atleta appartenente alla propria società, sostenendo che quel trofeo sarebbe spettato a lei nonostante avesse conseguito il terzo posto;
 - la Milone, in conseguenza di tale comportamento, sarebbe scoppiata in lacrime;
 - sollecitato dall'allenatrice Caterina Leotta, il Naghel si sarebbe anche rifiutato di porgerle le sue scuse;
 - il fatto sarebbe avvenuto alla presenza di atleti - per lo più giovanissimi - genitori e dirigenti delle società in gara;
- la Procura Federale apriva, di conseguenza, un'indagine disciplinare nel corso della quale procedeva all'audizione, in qualità di testimoni, delle signore Caterina Leotta (tesserata), Catena Biuso e Maria Luisa Ragusa (matri non tesserate di alcuni giovani atleti ma presenti al fatto);
- tutte le testimoni, ascoltate il 26 aprile 2017 ed il 5 maggio 2017, confermavano i fatti esposti nella denuncia da cui ha avuto impulso il procedimento;

- ritenendo il comportamento tenuto dal signor Fabio Naghel, come riferito dalla denunciante, lesivo dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.S.R., la Procura Federale disponeva la trasmissione del fascicolo al Tribunale Federale affinché procedesse disciplinarmente nei suoi confronti per violazione degli artt. 1 - "Doveri ed Obblighi" e dell'art. 28, comma 2°, lett. b) - "Recidiva" del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP, nonché nei confronti della ASD Caltagirone sud Simeto per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 2°, del Regolamento;
- come disposto dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza dibattimentale per il 15 settembre 2017, dandone comunicazione all'incolpato e al Procuratore Federale;
- alla prima udienza dibattimentale il Tribunale rilevava l'intempestiva notifica del decreto all'interessato e rinviava il dibattimento al 17 ottobre 2017;
- in tale circostanza comparivano il Procuratore Federale e, mediante videoconferenza, il Sig. Naghel Fabio assistito dall'Avv. Vincenzo Tinto;
- all'esito dell'udienza il Tribunale, sentite le parti, disponeva procedersi, su richiesta dell'incolpato, all'esame dei testimoni Kimberley Baxendale, Irene Rizzo e Carmelo Castorina riservando, all'esito, l'eventuale esame di altri testimoni e rinviando, per tali adempimenti, all'udienza del 30 ottobre 2017;
- in tale circostanza, a mezzo telematico, rendeva testimonianza la sola teste Baxendale, in quanto i sigg.^{ri} Castorina e Rizzo, come da comunicazione dell'Avv. Tinto, risultavano aver addotto legittimo impedimento;
- il Tribunale disponeva, dunque, procedersi all'escussione dei testi già ammessi e altresì all'esame della sig.^{ra} Valentina Brischetto, madre dell'atleta Giada Milone e teste di riferimento indicata dalla Baxendale e, come richiesto dalla difesa del Naghel, disponeva rinvio, anche per eventuale discussione, all'udienza del 6 novembre 2017;
- all'udienza del 6 novembre, presente il Procuratore Federale ed, in videoconferenza, il deferito - sempre assistito dall'avv. Vincenzo Tinto - si procedeva all'esame dei testi Castorina, Rizzo e Brischetto, mediante videoconferenza;
- esaurita tale fase, su richiesta dell'incolpato il Tribunale disponeva procedersi ulteriormente all'esame dei testi Bizzini e Principato e rinviava il dibattimento all'udienza del 16 novembre 2017 per la loro escussione e per la discussione e, anche in considerazione delle perplessità espresse dalla difesa del Naghel sulla qualità dell'esame testimoniale svolto in video conferenza, disponeva che l'udienza si svolgesse presso la sede federale;
- nel pomeriggio del 15 novembre 2017 la difesa dell'incolpato preannunciava, via mail, un legittimo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giorno successivo in ragione d'un concomitante impegno professionale presso il Tribunale di Caltagirone, che documentava solo la mattina successiva producendo un verbale d'udienza del 28 luglio 2017;
- il 16 novembre 2017, incardinata l'udienza, il Tribunale respingeva - perché infondata ed intempestiva - l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, anche in considerazione del fatto che l'impegno professionale addotto risultava noto al difensore

- già alla data del precedente rinvio (6 novembre 2017), decisione che, per mera cortesia, veniva comunicata telefonicamente al difensore;
- o rilevata l'assenza dei testi ritualmente citati il Tribunale ne revocava l'ammissione, come da separata ordinanza - da intendersi qui integralmente trascritta - ed invitava le parti presenti a concludere;
 - o Il Procuratore Federale, ritenuta provata la responsabilità dell'incolpato e della società deferita per i fatti contestati, chiedeva affermarsi la responsabilità di entrambi in relazione alle contestazioni - come sopra dettagliate - ed applicarsi loro le seguenti sanzioni:
 - al Sig. Fabio Naghel la sospensione da ogni carica e incarico per mesi 3 così determinata: mesi 2 per la violazione di cui all'art 1 R.G.D., aumentata di 1 mese per la contestata recidiva;
 - alla ASD Caltagirone Sud Simeto la pena pecuniaria di € 500,00 per responsabilità oggettiva;
 - o il Tribunale, preso atto delle richieste, acquisiva il fascicolo relativo alle indagini, dichiarava l'utilizzabilità degli atti in esso contenuti e si ritirava in camera di consiglio per la decisione che pubblicava, all'esito, mediante lettura del dispositivo, riservando in dieci giorni il deposito della seguente

MOTIVAZIONE

I fatti in relazione ai quali è chiamato a decidere questo Tribunale, così come rappresentati nella denuncia originariamente sporta dalla Presidente della ASD S.P.R.E.E. GIARRE, sig.^{ra} Kimberley Baxendale (non presente, ma informata *de relato* in relazione ad essi), destavano preoccupazione nell'organo inquirente per i modi, per il coinvolgimento di atleti giovanissimi e per le conseguenti possibili ricadute sull'immagine della Federazione.

Tanto premesso, le circostanze storiche ivi rappresentate ed, in particolare, lo specifico episodio costituente oggetto dell'incolpazione (la brusca sottrazione avvenuta *coram populo* del trofeo ai danni di una giovanissima atleta), hanno trovato immediata e puntuale conferma attraverso l'escussione dei testimoni diretti: sia l'allenatrice Caterina Leotta che le signore Catena Biuso e Maria Luisa Ragusa (a loro volta, indicate come testimoni dalla Leotta), ne hanno dato, infatti, piena e convergente conferma.

Nel dibattimento tale ricostruzione è stata, invece, messa in discussione dai testi della difesa, con contributi narrativi che, tuttavia, impongono le seguenti considerazioni.

La testimonianza resa all'udienza del 30 ottobre 2017 dall'originaria denunciante, signora Kimberley Baxendale, induce, infatti, varie perplessità per quanto concerne la sua genuinità ed attendibilità: costei, infatti, si determinò ad inoltrare l'esposto da cui trae origine il presente procedimento in data 27 marzo 2017 (vale a dire ben otto giorni dopo la disputa della manifestazione), circostanza che, ad avviso di questo Collegio, lascia presupporre che la stessa, quale Presidente dell'ASD S.P.R.E.E. GIARRE, ne abbia accuratamente ponderato i presupposti, ponendo in essere le necessarie verifiche in relazione ai fatti rappresentati.

Senonché, nel corso dell'esame dibattimentale, caratterizzato, a dire il vero, da numerose incertezze e da qualche inopportuna interlocuzione suggestiva da parte dell'incolpato (presente nello stesso locale), tali da meritare anche reprimende da parte del Tribunale ed indurre atteggiamenti critici da parte del suo stesso difensore - la teste ha premesso, innanzitutto, *“di aver appreso i fatti oggetto di esposto da terze parti”*, specificando, poi, di avere inteso “ritirare” la denuncia per avere interrotto, in primo luogo - e per ragioni che, a dire della stessa, *“sarebbe (stato) troppo complicato approfondire”* - ogni rapporto con l'allenatrice Caterina Leotta dopo aver sottoposto tutta la sua pregressa attività ad una generale opera di revisione critica; ha aggiunto, altresì, a specifica domanda, che successivamente, in virtù d'un chiarimento recentemente intercorso con i genitori di Giada Milone, costoro - ed, in particolare, la madre Federica Brischetto - avrebbero escluso il verificarsi dei fatti in contestazione.

Al doveroso fine di sottoporre a verifica tale affermazione il Tribunale invitava, pertanto, la sig.ra Brischetto riferire sul punto all'udienza del 6 novembre 2017, nel corso della quale la teste smentiva categoricamente la signora Baxendale in relazione al contenuto del citato colloquio, nel corso del quale la Brischetto ha riferito di esser stata informata solo del fatto che la denuncia sarebbe stata ritirata.

A specifica domanda la teste non ha confermato, invece, di aver negato, in tale occasione, il fatto di cui all'odierna contestazione ribadendo, al contrario, che: *“mentre si procedeva alle premiazioni delle atlete e, in particolare, di mia figlia Giada che, qualificatasi al 2° posto, aveva avuto in consegna una coppa, il Sig. Naghel ha preso possesso della coppa stessa consegnandola ad un'altra atleta appartenente alla sua società”* precisando, a domanda della difesa, che *“a questo comportamento si è opposta l'allenatrice Caterina Leotta e nessun altro è intervenuto, proprio in considerazione di questo intervento”*.

La teste ha precisato, infine, che attualmente la figlia non pratica più il pattinaggio agonistico, circostanza che porta ad escludere che la stessa si sia fatta portatrice di interessi tali da condizionarne la deposizione in relazione ai fatti ed ai soggetti coinvolti nel presente procedimento.

Riguardo alle testimonianze rese dai testi Rizzo e Castorina, i quali hanno negato di aver assistito all'episodio, il Collegio ritiene che le stesso non possano essere decisive per le seguenti ragioni.

Costoro affermano, infatti, quasi all'unisono, di avere partecipato alle varie fasi della premiazione, e di non aver notato nulla di significativo ai fini dell'incolpazione.

La Rizzo precisa, in prima battuta: *“se quel fatto si fosse effettivamente verificato me ne sarei accorta. Sono Consigliere Regionale e ho provveduto io stessa ad effettuare le premiazioni perché si tratta di adempimento di mia competenza”*, circostanza, quest'ultima, che, di lì a poco ed a specifica domanda, ripeterà, invece, in termini dubitativi, affermando che: *“Il trofeo consegnato agli atleti che si sono aggiudicati*

le prime posizioni non ricordo se sia stato consegnato da me o dal Presidente".

E' la stessa Irene Rizzo ad indicare, d'altra parte, le possibili ragioni di tale discrepanza, alla luce della quale le sue dichiarazioni (così come quelle rese dal teste Castorina, il quale ha riferito, a sua volta, di essersi sobbarcato parte degli oneri connessi all'organizzazione dell'evento) non possono che risultare subvalenti rispetto a quelle - dettagliate, lineari e convergenti - fornite dai testi Brischetto, Leotta, Biuso e Ragusa - nel momento in cui precisa: *"Non ricordo di aver visto o di aver saputo che vi siano state discussioni sull'attribuzione dei punteggi in considerazione del fatto che siamo impegnati in mille adempimenti in quelle circostanze".*

Può ragionevolmente ritenersi, in definitiva, che i testi Rizzo e Castorina possano avere - anche in buona fede - negato il fatto in contestazione presumendo che, qualora lo stesso si fosse effettivamente verificato, essi avrebbero avuto modo di rendersene conto, senza prendere, però, in considerazione l'alternativa, in virtù della quale l'evento avrebbe potuto comunque verificarsi anche senza attirare la loro attenzione, in quanto altrimenti impegnati in numerose attività.

Inequivoca appare, invece, la testimonianza resa da Caterina Leotta, certamente presente il 19 marzo 2017 al Campionato disputatosi a San Giovanni la Punta, che riferisce di aver visto il Sig. Naghel, a conclusione delle gare e dopo la premiazione, avvicinarsi a Giada Milone, strapparle di mano la coppa, e consegnarla da altra atleta, umiliandola con la frase: *"tu questa non la meriti"*.

Del tutto sovrapponibili ad essa appaiono le testimonianze rese in fase di indagini da Maria Luisa Ragusa ¹ e Catena Biuso ², alla luce delle quali il Tribunale ritiene, in definitiva, raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova che il sig. Fabio Naghel si sia effettivamente reso protagonista dei fatti *sub iudice* e che, gli stessi integrino la contestata violazione di cui all'art. 1 - "Doveri ed Obblighi" del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FISR.

Ne consegue, a norma del successivo art. 3, commi 1° e 2° del medesimo Regolamento, la responsabilità diretta e oggettiva della ASD Caltagirone sud Simeto che dovrà rispondere, di conseguenza, della condotta ascritta al suo Presidente.

¹ Secondo cui Naghel *"si avvicinava all'atleta minorenne Giada Milone, che (...) teneva tra le mani la coppa come seconda classificata (...) la faceva alzare in piedi bruscamente e le toglieva dalle mani la coppa per poi consegnarla ad una sua atleta, dicendole: "tu questa non la meriti"*.

² A suo dire *"il Sig. Fabio Naghel si avvicinava alla bambina Giada Milone e la faceva alzare in piedi tirandola per la maglietta, le toglieva dalle mani la coppa e la consegnava alla sua atleta dicendole: "tu questa non la meriti". Le bambine quindi venivano nuovamente fotografate sul podio e l'atleta Milone scoppiava a piangere e si allontanava"*.

Quanto, infine, alla commisurazione della pena deve tenersi conto, per quanto concerne la posizione del sig. Fabio Naghel, delle modalità della condotta, che ha avuto come bersaglio una giovanissima atleta, del messaggio negativo, diffuso attraverso tale gesto plateale, che assume connotati diseducativi (soprattutto in un contesto agonistico giovanile), non compatibili con i principi dell'etica sportiva ai quali si ispirano la Federazione e l'intero movimento sportivo nazionale; in considerazione della recidiva, contestata ex art. 28, comma 2°, lettera b) del Regolamento, appare, di conseguenza equa l'applicazione, nei suoi confronti, della sanzione disciplinare della sospensione da ogni carica ed incarico per il periodo di **tre (3) mesi** così determinata: mesi 2 per la violazione di cui all'art 1 R.G.D., aumentata di 1 mese per la contestata recidiva, così come richiesto dal Procuratore Federale.

Per quanto concerne la società ASD Caltagirone Sud Simeto, può stimarsi equa, in considerazione di quanto sopra già rilevato con riferimento alla condotta ascritta al suo Presidente, ed - anche in questo caso - in linea con la richiesta formulata dal Procuratore Federale, la sanzione pecuniaria dell'ammenda in misura pari ad i Euro **500,00** ,(cinquecento/00)

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come in epigrafe composto:

- **condanna** il Sig. **Fabio Naghel** alla sanzione disciplinare della sospensione da ogni carica ed incarico per il periodo di **tre (3) mesi**;
- **condanna**, altresì, la società **ASD Caltagirone Sud Simeto** alla sanzione pecuniaria dell'ammenda in misura pari ad Euro **500,00 (Cinquecento/00)**.

Il Presidente onera, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo la presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate ed ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, si provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione,

addì, 16 novembre 2017.



F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO

F.to Avv. Andrea GIUGNI

F.to Avv. Alessandro GIORGETTA

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

SENTENZA
GIUSTIZIA SPORTIVA – TRIBUNALE FEDERALE